

NORMATIVA

CORONAVIRUS

8 maggio 2020

Proroga sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti e allentamento dei provvedimenti per la riduzione della mobilità delle persone

In breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sospeso i divieti di circolazione dei mezzi pesanti fino al 17 maggio. Il Ministero ha, inoltre, rivisto i provvedimenti adottati per limitare la mobilità delle persone sul territorio italiano per tutte le modalità di trasporto. I nuovi provvedimenti saranno in vigore fino al 17 maggio 2020.

TES/LOG 162/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Proroga sospensione divieti di circolazione dei mezzi pesanti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato⁽¹⁾ le nuove sospensioni del calendario dei divieti di circolazione⁽²⁾ dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, prevedendo la possibilità di circolare nei giorni 10 e 17 maggio sul territorio nazionale.

Rimane invariata la sospensione⁽³⁾ "fino a successivo provvedimento" per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

Provvedimenti per la riduzione della mobilità delle persone

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, ha aggiornato⁽⁴⁾ le misure sull'operatività nel settore dei trasporti per quanto riguarda i provvedimenti per la riduzione della mobilità delle persone. Le disposizioni del decreto sono valide fino al 17 maggio.

Trasporto aereo

Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali e

l'operatività dei servizi è limitata a pochi⁽⁵⁾ aeroporti per i soli voli di stato, trasporti di organi, canadair e servizi emergenziali. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio sono consentiti esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute.

Trasporto ferroviario

Per il trasporto ferroviario di passeggeri, su tratte di lunga percorrenza, è garantita almeno una coppia di treni per ogni direttrice e per gli intercity sono previste possibili rimodulazioni sulla base delle ridotte esigenze di mobilità. Non è prevista alcuna limitazione per il servizio di trasporto merci e per quello a carattere emergenziale.

Trasporto stradale

Sono assicurati soltanto i servizi automobilistici minimi essenziali; il vettore, previa comunicazione tempestiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'utenza, potrebbe ridurre il servizio, sempreché non proceda alla sua cessazione.

Sicilia e Sardegna

Il trasporto marittimo di viaggiatori verso la Sicilia è sospeso, mentre continua ad essere assicurato quello delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.

È consentito il trasporto di passeggeri sulle navi utilizzate per trasporto merci soltanto per giustificati motivi di salute.

Gli spostamenti per i passeggeri da Messina a Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono garantiti da 8 corse giornaliere A/R e sono consentiti soltanto a determinate categorie di persone⁽⁶⁾. Il trasporto aereo di viaggiatori è assicurato, per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, soltanto con voli giornalieri in partenza dagli aeroporti di Catania e Palermo. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.

I servizi di trasporto da e per la Regione Sardegna sono assicurati con le seguenti modalità: è prevista la soppressione del trasporto marittimo di viaggiatori e non delle merci, con preferenza al trasporto non accompagnato. Il trasporto aereo di viaggiatori è garantito da voli dall'aeroporto di Cagliari per improrogabili e dimostrate esigenze.

Allegati

	1. Decreto 196 del 07 maggio 2020
	2. Decreto interministeriale 05 maggio 2020 n. 194

Note

(1) Decreto 196 del 7 maggio 2020 pubblicato sul sito del Ministero.

(2) Decreto Ministro infrastrutture e Trasporti n. 578 del 12 dicembre 2019.

(3) Introdotta con il Decreto Ministeriale n. 115 del 13 marzo 2020.

(4) Con Decreto n. 194 del 5 maggio 2020, pubblicato sul sito del Ministero.

(5) Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Linate, Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Ciampino, Fiumicino, Torino e Venezia. A Catania, Palermo e Lampedusa sono consentiti esclusivamente collegamenti per continuità territoriale.

(6) Forze dell'Ordine, Forze Armate, operatori sanitari, lavoratori pendolari. Oppure per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo, 1 e 10 aprile 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, e 15 aprile 2020, n. 164, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio 2020 nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

CONSIDERATO che il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 10 e 17 maggio 2020, ferma restando la sospensione sino a successivo provvedimento limitatamente ai trasporti internazionali di merci;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

VISTA la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 10 e 17 maggio 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

IL MINISTRO



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetto dalla data del 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ff), del citato decreto, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 con il quale è stata disposta, in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, la continuazione delle misure di riduzione, soppressione e limitazione di cui ai Decreti interministeriali precedentemente adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 173 del 22 aprile 2020 e n. 183 del 29 aprile 2020, con i quali sono state introdotte modificazioni al citato decreto n. 153 del 12 aprile 2020, al fine di rimodulare alcuni servizi di trasporto in ragione delle nuove esigenze intervenute;

VISTA le note n. 44099 del 2 maggio 2020 e n. 44551 del 4 maggio 2020 con cui l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha richiesto la riapertura al traffico commerciale, rispettivamente, degli aeroporti di Bergamo e di Grosseto e dell'aeroporto di Milano Linate, alla luce dell'accresciuta domanda di servizi aerei registratasi nei territori di riferimento, nonché la ripresa delle attività di aviazione generale su tutti gli aeroporti commerciali;

VISTA la nota prot. n. 9922 del 4 maggio 2020 del Presidente della Regione Sicilia con la quale

si conviene sulla necessità di incrementare ulteriormente i collegamenti marittimi sulle linee Messina/Villa San Giovanni/Reggio Calabria e viceversa nonché di introdurre due ulteriori collegamenti aerei da e per gli aeroporti di Palermo e Catania, al fine di garantire il rispetto delle previsioni emergenziali sul corretto utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi;

RITENUTO altresì, di dover ulteriormente adeguare l'offerta dei servizi ferroviari essenziali alle nuove esigenze di trasporto;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera ff), del D.P.C.M 26 aprile 2020, una rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni

DECRETA

Art. 1 (Trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.
2. Per il trasporto aereo, in considerazione delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.
3. Il personale degli USMAF/SANS dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
4. E' rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
 - b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell'ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;
 - c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;

- d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.
5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.
6. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Sono altresì consentiti i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui al DPCM 26 aprile 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'art. 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Art.2
(Trasporto ferroviario)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i seguenti servizi:
- a) Per il trasporto ferroviario passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è garantita almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle di cui all'Allegato 1, come da richiesta delle impresa esercente, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.
- b) Per i servizi Intercity, Trenitalia S.p.A. potrà, d'intesa con le amministrazioni vigilanti, valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.
- c) Per il trasporto ferroviario operato da Italo - Nuovo trasporto viaggiatori, sono assicurati i servizi indicati nella tabella di cui all'Allegato 2, come da richiesta dell'impresa esercente.
- d) Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

Art.3
(Servizi automobilistici interregionali)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i

servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.

2. Fino al termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 aprile 2006, n.316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare, nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministero della salute e di quanto previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

Art. 4

(Trasporti da e per Regione Sicilia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi come di seguito indicati.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E' consentito il trasporto di passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute.
4. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante otto corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità, nonché per il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle unità stesse.
5. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante quattro voli A/R Roma-Catania e quattro voli A/R Roma-Palermo, due meridiani e due antimeridiani, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.
6. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.

7. Per i collegamenti ferroviari diurni il treno giorno intercity Roma/Palermo è limitato a Villa S. Giovanni.

Art.5
(Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, lettera a) del DPCM 26 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art. 6
(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti fino al 17 maggio 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ALLEGATO 1

8

Orario Frece						
TRENO	PRODOTTO	DA	Part.	A	Arrivo	Note
Direttrice Tirrenica Sud						
8877	Frecciabianca	ROMA TERMINI	13.56	REGGIO CALABRIA	20.20	
8878	Frecciabianca	REGGIO CALABRIA	12.50	ROMA TERMINI	19.30	
Direttrice Roma Puglia						
8315	Frecciaargento	ROMA TERMINI	15.08	LECCE	21.50	traccia modificata per lavori
8314	Frecciaargento	LECCE	13.06	ROMA TERMINI	19.40	traccia modificata per lavori
Direttrice Roma-Verona-Bolzano						
8506	Frecciaargento	ROMA TERMINI	08.50	BOLZANO	14.04	traccia modificata per lavori fino al 9 maggio
8525	Frecciaargento	BOLZANO	15.12	ROMA TERMINI	20.30	traccia modificata per lavori fino al 9 maggio
Dorsale TO-MI-RM-NA						
9310	Frecciarossa	NAPOLI	08.55	TORINO P.NUOVA	17.00	traccia modificata per lavori
9311	Frecciarossa	TORINO P.NUOVA	08.40	NAPOLI	16.35	traccia modificata per lavori
9512	Frecciarossa	NAPOLI	5.45	TORINO P.NUOVA	13.45	traccia modificata per lavori; Milano C.le (11.55/12.05)
9556	Frecciarossa	NAPOLI	16.40	MILANO	22.45	traccia modificata per lavori
9515	Frecciarossa	MILANO	7.10	NAPOLI	13.06	traccia modificata per lavori
9559	Frecciarossa	TORINO P.NUOVA	16.20	NAPOLI	0.09	traccia modificata per lavori; Milano C.le (18.00/18.10)
9516	Frecciarossa	NAPOLI	6.40	MILANO	12.35	traccia modificata per lavori; da lunedì 11 maggio.
9551	Frecciarossa	MILANO	16.10	NAPOLI	22.15	traccia modificata per lavori; da lunedì 11 maggio.
Dorsale Venezia-Roma						
9405	Frecciarossa	VENEZIA MESTRE	7.38	ROMA TERMINI	11.25	traccia con ritardi in arrivo fino a 15' per lavori fino al 9 maggio; da martedì 5 maggio.
9428	Frecciarossa	ROMA TERMINI	16.35	VENEZIA MESTRE	20.23	traccia con ritardi in arrivo fino a 15' per lavori fino al 9 maggio; da martedì 5 maggio.
Trasversale Padana						
9708	Frecciarossa	VENEZIA MESTRE	7.30	MILANO	9.45	da lunedì 11 maggio
9735	Frecciarossa	MILANO	14.45	VENEZIA MESTRE	17.00	da lunedì 11 maggio
Orario Intercity						
TRENO	PRODOTTO	DA	Par	A	Arr	Note
Direttrice Tirrenica Nord						
505	IC	VENTIMIGLIA	06:41	ROMA TERMINI	14:33	
518	IC	ROMA TERMINI	15:57	VENTIMIGLIA	23:30	
Direttrice Tirrenica Sud						
560	IC	REGGIO CALABRIA	15:10	ROMA TERMINI	22:41	
561	IC	ROMA TERMINI	16:26	REGGIO CALABRIA	23:45	
Direttrice Roma Sicilia (LIMITATI A VILLA S.G.)						
723	IC	ROMA TERMINI	07:26	PALERMO C.LE	19:10	
728	IC	PALERMO C.LE	07:00	ROMA TERMINI	18:34	

NTV

Categoria	Treno	Origine	Ora di partenza	Destinazione	Ora di arrivo
Italo	8904	Roma Termini	7:55	Venezia Santa Lucia	11:55
Italo	8917	Venezia Santa Lucia	14:05	Roma Termini	18:05